

DCO 23/10

**CONTROLLO DELLA VENDITA AI CLIENTI FINALI DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

14 luglio 2010

Premessa

In tempi recenti si sono moltiplicate le offerte di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero offerte di energia accompagnate da forme di valorizzazione di strumenti di sostenibilità ambientale. Tale fenomeno è da mettere in relazione ad una crescente attenzione in materia di salvaguardia ambientale da parte dei cittadini e alle recenti politiche di promozione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili adottate in campo nazionale e internazionale culminate con l'adozione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il moltiplicarsi delle offerte di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e il sempre maggiore interesse di carattere commerciale ad esse associato rende urgente l'adozione di strumenti per il controllo di tali offerte. Il presente documento per la consultazione ha quindi tale finalità, con limitato riferimento alle offerte di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, eventualmente accompagnate da forme di valorizzazione di strumenti di sostenibilità ambientale.

Al contempo, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, convertito con la legge n. 125/07, recependo l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le imprese di vendita di energia elettrica forniscano, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti (fuel mix disclosure) e indichino le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia. A tal fine, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto 31 luglio 2009, previa proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità).

Il tema delle offerte di vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili è differente dal tema della fuel mix disclosure: ciò nonostante è possibile che alcuni strumenti possano essere utilizzati per entrambe le finalità. Per questo motivo, a seguito del documento per la consultazione n. 26/09, con cui sono già stati espressi alcuni orientamenti in materia di offerte di vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle more dell'adozione del decreto ministeriale 31 luglio 2009, l'Autorità intende proporre un nuovo documento per la consultazione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **13 settembre 2010**.*

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

Di recente, sempre più numerose imprese di vendita al dettaglio di energia elettrica propongono, tra le diverse offerte di vendita ai clienti finali, offerte di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero offerte di energia accompagnate da forme di valorizzazione di strumenti di sostenibilità ambientale quali, ad esempio, azioni di riforestazione a compensazione di emissioni di biossido di carbonio, azioni di efficientamento energetico, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela della biodiversità, ecc. Tali offerte tendono a valorizzare la disponibilità di alcuni clienti finali a pagare un surplus sul costo della bolletta elettrica al fine di contribuire alla promozione di strumenti di sostenibilità ambientale, ovvero dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica. Peraltro, in relazione a quest'ultimo aspetto, già oggi tutti i clienti finali contribuiscono alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso il pagamento della bolletta elettrica¹.

Nel contempo, all'interno del settore elettrico, sotto la spinta degli orientamenti europei (si veda la Direttiva 2009/28/CE) si assiste nel settore elettrico ad una sempre maggiore attenzione alla produzione e all'utilizzo di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Il moltiplicarsi delle offerte di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e il sempre maggiore interesse di carattere commerciale ad esse associato rende urgente l'adozione di strumenti per il controllo di tali offerte. Il presente documento per la consultazione ha quindi tale finalità, con limitato riferimento alle offerte di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, eventualmente accompagnate da forme di valorizzazione di strumenti di sostenibilità ambientale (di seguito: offerte di energia verde).

Alla luce di quanto predetto, il controllo delle offerte di energia verde, in termini di trasparenza delle offerte presentate e della certezza che all'energia elettrica venduta e classificata come rinnovabile corrisponda effettivamente una produzione da fonti rinnovabili, si pone quale elemento essenziale per garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato retail e per tutelare i clienti finali. Questi obiettivi, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 481/95 rientrano tra le competenze dell'Autorità.

Il controllo delle offerte di energia verde è tanto importante che il settore già da tempo ha trovato forme di autoregolazione che rivestono però solo carattere di volontarietà e che, nella attuale loro configurazione, non sono in grado di garantire un controllo di carattere sistemico.

Al riguardo, l'Autorità ha già pubblicato il documento per la consultazione n. 26/09 che intendeva essere un primo approccio alla materia delle offerte di energia verde, in attesa di un più completo quadro normativo. Tale documento proponeva orientamenti in materia di controllo della vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di individuare i meccanismi di mercato più adatti a promuovere la trasparenza e la concorrenza nel segmento della vendita al dettaglio dell'energia elettrica, in particolare, da fonti rinnovabili.

Il presente documento per la consultazione contiene ulteriori proposte in materia, tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 481/95 in materia di concorrenza, trasparenza e tutela del consumatore, nonché degli ulteriori sviluppi normativi che si sono registrati in relazione all'implementazione del sistema di *fuel mix disclosure* in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 giugno 2007, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125.

¹ Attualmente gli incentivi erogati per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono a carico di tutti i clienti finali elettrici tramite la bolletta elettrica. Al riguardo si veda, ad esempio, la Relazione dell'Autorità sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (PAS 3/10) del 29 gennaio 2010.

2. Il documento per la consultazione n. 26/09

Nel documento per la consultazione n. 26/09 erano presentate unicamente le linee essenziali dei possibili meccanismi di controllo delle offerte di energia verde, con la finalità di trovare una convergenza comune tra i diversi soggetti interessati su una serie di criteri di carattere generale, mentre gli aspetti attuativi erano lasciati ad un successivo documento per la consultazione.

In particolare, i meccanismi di controllo proposti possono essere così riassunti:

- 1) *sistemi volontari di marchiatura dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili* definendo, però, condizioni generali di garanzia per i clienti finali. Tale meccanismo è basato sull'utilizzo degli attuali strumenti di "marchiatura" dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e sulla necessità, da parte dei soggetti che intendono promuovere un determinato marchio di garanzia, di certificare e registrare presso il GSE il predetto marchio. In questo modo, il GSE può verificare se il meccanismo di "marchiatura" garantisce l'effettiva provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica marchiata ed, inoltre, garantire che la stessa energia non possa essere attribuita a più marchi contemporaneamente;
- 2) *mercato dei titoli di produzione da fonti rinnovabili*, dove il controllo dell'offerta è basato su un sistema di titoli univoci, ad esempio rilasciati e verificati dal GSE, e su un sistema di negoziazione dei medesimi, nonché sull'obbligo di copertura delle vendite annuali di energia elettrica da fonte rinnovabile con effettiva produzione;
- 3) *ridistribuzione tra clienti finali* dell'onere dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in cui i ricavi verrebbero in parte utilizzati per ridurre la componente tariffaria A3.

Gli operatori di settore hanno mostrato di condividere gli obiettivi del documento per la consultazione n. 26/09 e gli orientamenti generali dell'Autorità. Hanno comunque evidenziato l'esigenza di ulteriori approfondimenti dei meccanismi di tracciatura proposti, possibilmente in un successivo documento di consultazione, anche alla luce di una più completa cornice normativa: si ricordi infatti che al momento della pubblicazione del documento per la consultazione n. 26/09 non era ancora stato emanato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MSE) relativo alla cosiddetta *fuel mix disclosure* (si veda al riguardo il paragrafo 3).

In ogni caso è stato espresso l'auspicio che il meccanismo di tracciatura destinato ad essere implementato consenta di mantenere i marchi proprietari delle aziende oltre a quelli registrati presso il GSE; inoltre tale meccanismo dovrebbe armonizzarsi, per quanto possibile, con le pratiche già in atto presso gli operatori (certificati verdi) e con i meccanismi di mercato internazionali. È emersa una generale preoccupazione per un eventuale aggravio degli oneri di sistema a carico delle società di vendita.

Tra i meccanismi di tracciatura dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proposti, il primo è stato quello generalmente più apprezzato poiché rappresenta una naturale evoluzione dei meccanismi già adottati su base volontaria da molti venditori e consentirebbe di minimizzare gli oneri aggiuntivi su venditori e produttori. In generale gli operatori, in relazione a tale proposta, hanno manifestato l'esigenza di ulteriori approfondimenti e hanno evidenziato alcune osservazioni e/o proposte:

- il corrispettivo unitario per le quantità scoperte deve essere opportunamente definito al fine di inviare corretti segnali di mercato ai venditori;
- evitare la duplicazione della marchiatura dell'energia in vendita e quella prodotta;
- evitare la proliferazione di "marchi verdi" che il GSE dovrebbe registrare e gestire e che avrebbero sul mercato un impatto disorientante per i clienti finali.

La seconda opzione proposta, sebbene tecnicamente corretta, sembra essere troppo complessa ed onerosa per il sistema alla luce degli attuali volumi di mercato. Nonostante tale criticità, la seconda opzione viene ritenuta la più promettente in prospettiva futura poiché sembra fornire gli stimoli più corretti al mercato.

Alcuni operatori ritengono interessante la combinazione delle prime due opzioni, individuando un sistema integrato (ibrido) che mantenga il concetto di volontarietà (come già nei RECs) e nello stesso tempo preveda, in modo opportuno, lo scambio di titoli associati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Secondo tale schema generale, l'“etichettatura” dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dovrebbe essere unica, gestita e rilasciata dal GSE e, allo stesso tempo, si dovrebbe lasciare ai venditori la libertà di affiancare al marchio rilasciato dal GSE anche un marchio privato o “aziendale”, in linea con quanto già fatto in passato (e in questo senso più facilmente riconoscibile dal cliente finale).

3. La fuel mix disclosure

L'implementazione di un meccanismo atto ad individuare il mix energetico di fonti primarie utilizzate per produrre l'energia elettrica consumata in Italia trova il suo avvio nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125. Il predetto comma, recependo l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, stabilisce, infatti, che le imprese di vendita di energia elettrica forniscano, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti (fuel mix disclosure) e indichino le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del MSE, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), su proposta dell'Autorità.

Tale proposta è stata approvata dall'Autorità con la deliberazione 12 marzo 2008 ARG/elt 28/08 e trasmessa al MSE. Successivamente il MSE, sulla base di tale proposta, ha emanato il decreto ministeriale 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale”. In sostanza, tale decreto definisce le modalità con cui le imprese esercenti attività di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali:

- sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita;
- sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia.

Il decreto ministeriale 31 luglio 2009 sostanzialmente pone obblighi di trasparenza in carico alle imprese esercenti attività di vendita ma non è nei suoi scopi la definizione di criteri di regolazione delle offerte di energia verde. Infatti, come già detto in premessa, il tema delle offerte di energia verde è differente dal tema della fuel mix disclosure. Infatti, l'obiettivo della fuel mix disclosure è soltanto quello di dare evidenza ai clienti finali del mix di fonti di energia primaria utilizzato per produrre l'energia elettrica consumata in Italia, nonché del mix di energia primaria utilizzato per produrre l'energia elettrica che ciascun venditore commercializza.

Senza entrare nel dettaglio del decreto 31 luglio 2009, si evidenzia, tra l'altro, che il decreto prevede che il GSE sviluppi una procedura finalizzata a:

- certificare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore e in ciascun anno solare (**certificazione di origine ICO**);
- emettere i certificati di origine (**titoli CO-FER**) da assegnare ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in relazione all'energia elettrica effettivamente prodotta e immessa in rete in ciascun anno solare;
- trasferire la certificazione di origine (**titoli CO-FER**) dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti in maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto.

Tali procedure sono state definite dal GSE e successivamente approvate dal MSE, previo parere positivo da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 31 luglio 2009.

Il decreto 31 luglio 2009 prevede, inoltre, che le imprese di vendita comunichino al GSE una serie di informazioni tra cui la quantità di energia elettrica acquistata e venduta all'ingrosso, la quantità di energia elettrica venduta ai clienti finali, specificando le quantità vendute nell'ambito di eventuali differenti offerte contrattuali (quindi anche la parte oggetto di specifiche offerte commerciali rientranti nell'ambito delle offerte di vendita di energia elettrica prodotta tramite fonti rinnovabili), necessarie al GSE per poter calcolare il mix complementare nazionale, nonché per effettuare le verifiche previste dal medesimo decreto.

4. Proposte per la regolazione e la verifica delle offerte commerciali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (offerte di energia verde)

4.1 Considerazioni introduttive e obiettivi

Come già evidenziato nell'introduzione, nella maggior parte dei casi le offerte di energia verde si distinguono per la presenza di un prezzo maggiorato rispetto al prezzo delle offerte standard del medesimo venditore. Questa maggiorazione si giustifica in quanto l'offerta di energia verde, rispetto all'offerta standard, è caratterizzata da un'addizionalità a sua volta associata al fatto che l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica comporterebbe un miglioramento della sostenibilità ambientale. Il mercato spesso aggiunge anche altri livelli di addizionalità, ad esempio quella derivante da impianti che utilizzano esclusivamente una determinata fonte o quella derivante da impianti di nuova realizzazione, ecc.

In tale ambito, al fine di salvaguardare la trasparenza e la concorrenza del mercato e, al tempo stesso, tutelare il consumatore, si ritiene opportuno:

- a) definire strumenti per il controllo delle offerte di energia verde per garantire che il medesimo kWh prodotto da fonti rinnovabili non venga incluso in più offerte di vendita. A tal fine, occorre implementare un sistema che permetta di individuare, al minor costo possibile, i requisiti minimi che ciascuna offerta commerciale deve avere al fine di poter essere catalogata tra le offerte di energia verde;
- b) definire strumenti per la promozione della trasparenza e delle informazioni necessarie a individuare l'addizionalità che un'offerta di energia verde dovrebbe garantire rispetto a un'altra offerta commerciale, evitando di ridurre le possibilità di differenziazione delle offerte e promuovendo i prodotti commerciali che rispondano alle esigenze e alle sensibilità dei diversi clienti finali. Si ritiene altresì opportuno evidenziare che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Italia è oggetto di incentivazione e che ciascun cliente finale già contribuisce all'incentivazione di queste fonti.

SI. Si condividono i principi posti alla base del meccanismo di controllo delle offerte di energia verde?

4.2 Gli strumenti per il controllo delle offerte di energia verde per garantire che il medesimo kWh prodotto da fonti rinnovabili non venga incluso in più offerte di vendita

Poiché, per effetto del decreto ministeriale 31 luglio 2009, è già stata definita una procedura di certificazione delle fonti rinnovabili e anche una procedura per la tracciatura dei titoli CO-FER, si ritiene opportuno utilizzare tali strumenti anche per le finalità di cui al presente documento per la

consultazione. Rimane fermo il fatto che la fuel mix disclosure ha finalità completamente diverse rispetto alla regolazione e la verifica delle offerte di energia verde.

Appare quindi opportuno prevedere che le certificazioni ICO e i titoli CO-FER siano la base su cui implementare la regolazione e la verifica delle offerte di energia verde. Con ciò però si ritiene opportuno che, al tempo stesso, possano continuare ad essere utilizzati gli strumenti e i marchi volontari già oggi diffusi (ad esempio i RECs e tutti gli altri marchi già diffusi). A tal fine, si potrebbe prevedere che:

- condizione necessaria per la presentazione di offerte di energia verde sia la presenza di titoli CO-FER per tutta l'energia elettrica oggetto delle offerte. Ciò significa che non può essere oggetto di offerte di energia verde tutta l'energia elettrica da fonti rinnovabili che ciascuna impresa di vendita può annoverare nel suo mix di approvvigionamento (fuel mix disclosure), ma solo quella a cui sono riferite le CO-FER (al netto, quindi, dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che è parte del mix di approvvigionamento del venditore per effetto dell'attribuzione di una quota del mix complementare nazionale e delle CO-FER non cedute da parte dei produttori con i quali il medesimo venditore ha sottoscritto contratti bilaterali);
- ciascuna impresa di vendita possa definire o utilizzare, in aggiunta a quanto previsto nel precedente alinea, anche marchi proprietari o gestiti da soggetti diversi dal GSE e che eventualmente possono evidenziare elementi aggiuntivi rispetto all'origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (ad esempio, i marchi aggiuntivi potrebbero evidenziare che l'energia elettrica venduta è prodotta esclusivamente utilizzando la fonte solare o la fonte idrica, o impianti di nuova realizzazione o impianti presenti in un ben definito territorio, ecc). Si ritiene altresì opportuno che tali marchi o strumenti di promozione siano affiancati da opportuni strumenti di verifica, anche tramite certificatori privati.

Il sistema proposto, basato sui titoli CO-FER, può comportare lo sviluppo di un vero e proprio mercato di questi titoli. Si noti che ad oggi i titoli CO-FER, in generale², sono attribuiti ai produttori che ne fanno richiesta anche nel caso in cui l'energia elettrica a cui sono riferiti è già oggetto di incentivazione. Si noti altresì che l'articolo 15, comma 2, della direttiva 2009/28/CE, non ancora recepita in Italia, prevede tra l'altro che *“Gli Stati membri possono disporre che a un produttore non sia concesso nessun sostegno se tale produttore riceve una garanzia d'origine per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili”*.

Al fine di verificare che il quantitativo di energia elettrica oggetto delle offerte di energia verde in un dato anno n corrisponda al quantitativo di energia elettrica coperto da titoli CO-FER posseduti dalle imprese di vendita, il GSE dovrà provvedere ad effettuare gli opportuni controlli, con modalità da esso definite e coerenti con le tempistiche di svolgimento del processo di fuel mix disclosure. In tale ambito si ritiene opportuno prevedere che:

- entro il 28 febbraio dell'anno n+1, ciascuna impresa di vendita provveda ad approvvigionarsi di titoli CO-FER per un quantitativo di energia pari all'energia venduta nell'anno n nell'ambito delle offerte di energia verde. Ciascuna impresa di vendita che, a seguito delle verifiche effettuate dal GSE, successivamente al 28 febbraio dell'anno n+1 risulti nella condizione di aver venduto nell'anno n un quantitativo di energia, nell'ambito delle offerte di energia verde, superiore a quello corrispondente ai titoli CO-FER di cui era in possesso al 28 febbraio dell'anno n+1 dovrebbe essere tenuta a corrispondere al GSE un corrispettivo unitario per ogni MWh eccedente i quantitativi coperti dai titoli CO-FER posseduti. Si propone che il corrispettivo unitario venga definito prossimo al valore unitario più elevato degli incentivi

² Con l'unica eccezione dell'energia elettrica prodotta da impianti Cip 6 e da impianti in scambio sul posto, per i quali le CO-FER rimangono in capo al GSE, secondo quanto previsto dalle procedure definite dal medesimo GSE e approvate dal MSE. Tali CO-FER possono essere utilizzate dal GSE: in questo caso, gli eventuali ricavi derivanti dalla cessione delle CO-FER dovrebbero essere versati sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili assimilate.

esistenti (400 €/MWh) e che i ricavi così ottenuti dal GSE vengano versati sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili assimilate;

- ciascuna impresa di vendita provveda, come già peraltro previsto dal decreto 31 luglio 2009, a comunicare al GSE il dettaglio delle sue offerte di energia verde e dei relativi quantitativi di energia elettrica. Il GSE nell'ambito delle verifiche relative alla fuel mix disclosure provvede ad effettuare le verifiche relative alla posizione di ciascuna impresa di vendita in relazione alle offerte di energia da fonte rinnovabili presentate e alle relativa presenza di titoli CO-FER.

S2. Si condividono gli strumenti per il controllo delle offerte di energia verde per garantire che il medesimo kWh prodotto da fonti rinnovabili non venga incluso in più offerte di vendita sopra presentate?

S3. Si ritiene condivisibile l'utilizzo del sistema di certificazione ICO relativo alle CO-FER per garantire che l'energia elettrica venduta nell'ambito delle offerte di energia verde sia effettivamente prodotta da fonti rinnovabili? Quali criticità si rilevano?

S4. Si condivide la previsione di non includere nelle offerte di energia verde la parte dell'energia elettrica da fonti rinnovabili attribuita alle imprese di vendita sulla base dei mix complementari dei produttori con cui hanno stipulato contratti bilaterali e del mix complementare nazionale?

S5. Si condivide la previsione secondo cui le imprese di vendita che, in relazione ad un determinato anno n, hanno venduto, nell'ambito di offerte di energia verde, una quantità di energia elettrica superiore ai quantitativi associati ai titoli CO-FER in proprio possesso al 28 febbraio dell'anno n+1 debbano versare al GSE un corrispettivo?

S6. Si condivide il criterio di calcolo del predetto corrispettivo unitario e il valore proposto?

4.3 Strumenti per la promozione della trasparenza e delle informazioni necessarie a individuare l'addizionalità di un'offerta di energia verde rispetto alle altre offerte commerciali

Si ritiene opportuno prevedere che:

- le imprese di vendita, nelle proprie offerte commerciali, diano evidenza delle caratteristiche dell'offerta di energia verde, con particolare attenzione alla destinazione dell'extra ricavo derivante. Ciò al fine di rendere evidente l'addizionalità di un'offerta di energia verde rispetto alle altre offerte commerciali. In particolare, si propone di riportare nelle offerte commerciali le indicazioni relative alla destinazione dell'extra ricavo utilizzando esclusivamente le specificazioni riportate nella tabella seguente:

| <i>Destinazione degli extra ricavi eventualmente derivanti da offerte di energia verde</i> | |
|--|---|
| | Attività diverse dalla produzione di energia elettrica <specificare quali: ad esempio interventi di efficienza energetica o interventi di riforestazione, ecc.> |
| | Finanziamento di impianti di produzione di energia elettrica che non usufruiscono degli incentivi previsti dalla normativa vigente |
| | GSE, al fine di ridurre le esigenze del Conto alimentato dalla componente tariffaria A3 |
| | Impresa di vendita per propri utili |

Le imprese di vendita nelle medesime offerte dovrebbero anche dare evidenza dell'esistenza di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i cui costi già si scaricano, direttamente o indirettamente, sulla bolletta elettrica, della loro entità e del quantitativo di energia elettrica prodotta ad essi associata;

- le imprese di vendita, nelle proprie offerte commerciali, diano evidenza degli strumenti di verifica disponibili per certificare la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica venduta, nonché il rispetto delle eventuali ulteriori peculiarità del marchio utilizzato (ad

esempio, la presenza delle CO-FER ed eventuali altri strumenti disponibili presso certificatori privati nel caso degli altri marchi disponibili);

- le imprese di vendita, su richiesta del cliente, forniscano tutte le informazioni utili a dimostrare le modalità di utilizzo dell'extra ricavo e i sistemi di certificazione adottati al fine di garantire al cliente l'effettiva rispondenza dell'energia elettrica venduta ai requisiti previsti dall'offerta commerciale;
- le imprese di vendita diano indicazione, nelle offerte commerciali o sui propri siti internet, della quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che può essere oggetto di offerte di energia verde e per la quale, pertanto, la medesima impresa dispone di CO-FER;
- le imprese di vendita comunichino a ciascun cliente finale che sottoscrive un'offerta di energia verde, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2009, anche il mix energetico relativo all'offerta commerciale sottoscritta dal cliente finale.

S7. Si condividono gli orientamenti sopra presentati per la promozione della trasparenza e delle informazioni necessarie a individuare l'addizionalità di un'offerta di energia verde rispetto alle altre offerte commerciali?

S8. Si condivide la previsione secondo cui le imprese di vendita sono tenute a comunicare al cliente finale, oltre alle informazioni previste dal decreto ministeriale 31 luglio 2009, anche il mix energetico relativo alla specifica offerta commerciale sottoscritta dal cliente finale? Quali criticità si riscontrano?

Appendice - Alcune esperienze internazionali in relazione a offerte di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero offerte di energia accompagnate da forme di valorizzazione di strumenti di sostenibilità ambientale

Recenti indagini di mercato, condotte in diversi paesi europei, hanno messo in evidenza un'elevata sensibilità per i temi della sostenibilità ambientale da parte sia dei consumatori domestici sia dei consumatori industriali e commerciali. Da queste indagini sono emerse anche alcune criticità:

- scarsa conoscenza da parte dei consumatori circa l'esistenza di meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, direttamente o indirettamente finanziati attraverso il pagamento della bolletta elettrica;
- mancanza o scarsità di trasparenza sul contenuto delle offerte.

Per migliorare la trasparenza delle offerte e accrescere la fiducia dei consumatori in queste nuove forme contrattuali, in alcuni paesi sono nate forme di regolazione "privata", per iniziativa ad esempio di associazioni di consumatori; in altri, l'autorità di regolazione è intervenuta con la pubblicazione di linee guida/codici di condotta, che possono essere sottoscritti volontariamente dagli operatori, e con la promozione di schemi di certificazione delle offerte, gestiti da soggetti terzi o dagli stessi regolatori.

L'esperienza dei paesi che già da alcuni anni stanno affrontando queste tematiche, mette in evidenza l'esistenza di un trade-off tra la necessità di non ostacolare le nuove opportunità di sviluppo del mercato e le nuove modalità di risposta degli operatori alle richieste della clientela e l'esigenza di tutelare il consumatore per consentirgli di scegliere con cognizione di causa l'offerta più soddisfacente ed evitare, in particolare, che paghi più volte lo stesso beneficio ambientale.

Infatti, un elemento di criticità è rappresentato dal criterio di addizionalità: il consumatore può essere disposto a pagare una maggiorazione di prezzo per un beneficio ambientale, purché quest'ultimo sia aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli obblighi di legge e quindi già incluso nell'offerta standard (non verde) del proprio fornitore.

La tabella seguente rappresenta un primo tentativo di classificazione delle possibili tipologie di offerte di energia verde ovvero offerte di energia accompagnate da forme di valorizzazione di strumenti di sostenibilità ambientale e di offerte di energia *low carbon*.

| Tipo di offerta | Offerta renewable | Offerta Low Carbon |
|--|--|---|
| <i>Energy based</i> | X% (oppure X kWh) di energia prodotta da fonti rinnovabili e venduta al cliente finale | X% (oppure X kWh) di energia prodotta da fonti a basso tasso di emissione o altamente efficienti (es: impianti cogenerativi, impianti <i>Carbon Capture and Storage</i>) e venduta al cliente finale |
| Nuova capacità: - <i>Fund based</i> - <i>Project based</i> | Contributo per il finanziamento di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili per mezzo di un progetto specifico o tramite l'alimentazione di un fondo | Contributo per il finanziamento di nuovi impianti alimentati da fonti a basso tasso di emissione per mezzo di un progetto specifico o tramite l'alimentazione di un fondo |
| Carbon offset: - <i>Fund based</i> - <i>Project based</i> | | Contributo per misure compensative volte a ridurre o compensare le emissioni di gas ad effetto serra del cliente (risparmio energetico, riforestazione, ecc.) |
| Certificati RECs (<i>Renewable Energy Certificates</i>) | Vendita di certificati attestanti la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, separatamente dalla vendita di energia elettrica | |